

**RISOLUZIONE N. 59/E**

**Roma, 11/06/2015**

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva sul regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190***

L'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il regime fiscale forfetario per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell'anno precedente hanno maturato i requisiti previsti dal citato comma 54.

In particolare, il comma 64 del suddetto articolo 1, stabilisce, tra l'altro, che sul reddito imponibile, determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla citata legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, *“si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.”*

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle suddette somme dovute, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1790”** denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**;
- **“1791”** denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**;
- **“1792”** denominato **“Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014”**.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”* con l’indicazione, quale *“anno di riferimento”*, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato *“AAAA”*.

Il codice tributo *“1792”* è utilizzabile anche in corrispondenza degli *“importi a credito compensati”*. Per i codici tributo *“1790”* e *“1792”*, in caso di versamento rateale, nel campo *“rateazione/regione/prov./mese rif.”* è riportato il numero della rata nel formato *“NNRR”* dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con *“0101”*.

IL DIRETTORE CENTRALE